



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
VIDEOLAPAROSCOPICO 3D FULL HD, PER CHIRURGIA SPECIALISTICA DELL’OBESITA’**

ALLEGATO N. 12

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO



SOMMARIO

Art. 1. –Oggetto dell'appalto	3
Art. 2. –Terminologie	3
Art. 3. –Stipulazione del contratto	3
Art. 4. –Spese contrattuali ed oneri diversi	3
Art. 5. –Corrispettivo della fornitura	3
Art. 6. –Tempi di fornitura	4
Art. 7. –Controllo sulla esecuzione del contratto	4
Art. 8. –Diritto alla sostituzione delle apparecchiature e/o dei dispositivi componenti il sistema	4
Art. 9. –Aggiornamento hardware e software	5
Art. 10. – Direzione dell'esecuzione del contratto	5
Art. 11. –Piano dei tempi di consegna e installazione	5
11.01 Consegna	5
11.02 Installazione	5
11.03 Assistenza tecnica per installazione e verifica di conformità	6
11.04 Verifica di conformità	6
11.05 Danni alle apparecchiature e/o ai dispositivi	7
11.06 Formazione del personale	7
11.07 Difetti ed imperfezioni	7
11.08 Periodo di prova	7
Art. 12. –Garanzia delle apparecchiature e/o dei dispositivi	8
Art. 13. –Brevetti industriali e diritti d'autore	8
Art. 14. –Assistenza tecnica nel periodo di garanzia e post-garanzia	8
Art. 15. – Rispetto dei termini contrattuali	10
Art. 16. –Tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 17. – Fatturazioni e modalità di pagamento	10
Art. 18. –Inadempimenti e penali	12
Art. 19. – Modalità di applicazione delle penali	12
Art. 20. –Risoluzione del contratto	12
Art. 21. –Recesso	13
Art. 22. –Ricorso a prestazione di terzi	13
Art. 23. –Osservanza normativa vigente	13
Art. 24. –Risarcimento danni ed esonero da responsabilità	14
Art. 25. –Accordo bonario	14
Art. 26. –Transazione	14
Art. 27. –Arbitrato	14
Art. 28. –Foro competente	14
Art. 29. –Norma di rinvio	14

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA VIDEOLAPAROSCOPICO 3D FULL HD PER CHIRURGIA SPECIALISTICA DELL'OBESITA'

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale disciplina il contratto per la fornitura di un sistema videolaparoscopico 3D FULL HD, per chirurgia specialistica dell'obesità, occorrente per la U.O.C. Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri. Le caratteristiche tecniche del sistema oggetto della presente fornitura sono riportate nell'allegato 13, rubricato "Capitolato tecnico -Configurazione e caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime dei dispositivi medici richiesti".

ARTICOLO 2

TERMINOLOGIE

Nel testo del presente capitolato speciale, valgono le seguenti definizioni:

- Per "**Azienda Sanitaria**" s'intende l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.
- Per "**Ditta**" s'intende la Ditta aggiudicataria della fornitura.

ARTICOLO 3

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta dovrà produrre i seguenti documenti, prodotti in originale e rilasciati dalle competenti Autorità in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella della comunicazione di aggiudicazione:

- a. tutti i documenti richiesti per la partecipazione e per i quali la Ditta abbia fatto ricorso alla produzione della dichiarazione sostitutiva;
- b. estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare in relazione al presente appalto e generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché dichiarazione contenente l'impegno a comunicare ogni modifica relativa a tali dati.

Qualora dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o dall'esame della documentazione risultasse che la Ditta non sia in possesso dei requisiti per la fornitura, l'Azienda Sanitaria disporrà la revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto, stipulato mediante scrittura privata, sarà immediatamente impegnativo per le parti e sarà sottoposto a registrazione entro venti giorni presso il competente Ufficio del Registro (artt. 13 e 14 del D.p.R. 26/04/1986).

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al capitolato speciale e al capitolato tecnico

- # il disciplinare di gara;
- # l'offerta tecnica ed economica della Ditta aggiudicataria;
- # il programma temporale della fornitura;
- # la polizza fidejussoria;
- # la polizza RC a copertura di possibili danni a persone e/o cose nel corso di esecuzione del contratto.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della Ditta, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di interrompere, con proprio provvedimento, ogni rapporto contrattuale e di provvedere come meglio crederà per l'esecuzione dell'appalto, ponendo a carico della Ditta decaduta ogni conseguente spesa o danno derivante dalla mancata applicazione dello stesso, nonché l'incameramento della cauzione definitiva.

ARTICOLO 4

SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti presuntivamente calcolate in € 300,00, saranno per intero a carico della Ditta.

ARTICOLO 5

CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

Il corrispettivo della fornitura sarà quello risultante dalla definizione della proposta contrattuale.

Detto corrispettivo s'intenderà fisso ed invariabile fino alla completa consegna del sistema, anche se intervengono variazioni nei costi della materia prima, della mano d'opera e di ogni altro elemento di produzione, e dovrà intendersi per merce resa all'Azienda Sanitaria franco di ogni onere e rischio per imballo, trasporto, e deve essere comprensivo delle seguenti spese:



- ☐ scarico e deposito delle apparecchiature presso i locali di destinazione;
 - ☐ allontanamento di materiali residui dopo il montaggio
 - ☐ degli accessori necessari per il normale funzionamento.
 - ☐ Messa in funzione, verifica di conformità e dimostrazione d'uso e formazione del personale preposto all'uso del sistema;
 - ☐ garanzia "full-risk" di almeno **24 mesi** a decorrere dalla data della verifica di conformità e di accettazione definitiva, salvo diverso maggiore periodo di garanzia offerto dalla Ditta.
 - ☐ Fornitura del libretto di istruzioni e manutenzione, ai sensi di quanto previsto dall'allegato I, punto 13.6 della Direttiva 93/42/CEE recepita con D.Lgs 46/1997.
- I libretti dovranno essere forniti in lingua italiana, o in subordine, dovrà essere consegnata una traduzione

ARTICOLO 6 **TEMPI DI FORNITURA**

La fornitura dovrà essere eseguita entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione del contratto, ovvero entro i termini migliorativi offerti dalla Ditta.

La Ditta effettuerà la consegna a propria diligenza, rischio e spese presso i locali del magazzino del Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri, con successiva installazione e verifica di conformità presso il Gruppo Operatorio del predetto Presidio.

La firma apposta sul documento di trasporto all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati, senza alcun impegno per l'Azienda Sanitaria circa la qualità della strumentazione, riservandosi essa ogni osservazione e contestazione con successiva nota raccomandata.

Inoltre l'accettazione della merce non solleva la Ditta dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevabili all'atto della consegna.

Eventuali danneggiamenti riportati dalla merce durante il trasporto e/o durante le operazioni di carico e scarico sono sempre e fino al suo utilizzo imputabili alla Ditta.

ARTICOLO 7 **CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda Sanitaria eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta ed il personale da questa dipendente.

La Ditta non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

ARTICOLO 8 **DIRITTO ALLA SOSTITUZIONE DELLE APPARECCHIATURE E/O DISPOSITIVI COSTITUENTI IL SISTEMA**

Prima dell'installazione delle apparecchiature:

- a) La Ditta è tenuta, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione dell'appalto e l'inizio dell'installazione, all'aggiornamento per sostituzione delle apparecchiature aggiudicate in caso di:
 - 1) eliminazione di dette apparecchiature dal listino ufficiale della Ditta produttrice;
 - 2) introduzione di normative nazionali o internazionali emesse successivamente all'aggiudicazione che rendano le apparecchiature fornite non più conformi;
- b) l'Azienda Sanitaria ha il diritto di chiedere alla Ditta l'aggiornamento per sostituzione, senza oneri aggiuntivi, delle apparecchiature aggiudicate qualora la Ditta dovesse immettere sul mercato, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione e l'inizio dell'installazione, versioni più evolute in relazione a criteri tecnologici, ergonomici, migliori legate ad accresciuta tutela degli operatori e per l'ottimizzazione delle procedure diagnostiche.

Le apparecchiature aggiudicate dovranno essere sostituite con prodotti della stessa classe, le cui caratteristiche tecniche siano almeno pari.

La configurazione e la dotazione di accessori e consumabili non potrà essere inferiore a quelle di aggiudicazione.

Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale della Ditta



ARTICOLO 9

AGGIORNAMENTO HARDWARE E SOFTWARE

La Ditta deve impegnarsi a fornire senza costi aggiuntivi qualunque componente hardware debba completare la configurazione delle apparecchiature aggiudicate, in ossequio ad intervenute nuove norme e standard nazionali ed internazionali.

La Ditta si impegna a fornire versioni aggiornate del software (e dell'hardware ove esso sia indispensabile per eseguire l'aggiornamento), che permettano di conservare le funzionalità dell'offerta originaria, senza costi aggiuntivi di fornitura ed installazione.

A tale riguardo la Ditta si impegna ad informare l'Azienda Sanitaria circa l'imminente uscita di nuove versioni del software e di eventuali aggiornamenti dell'hardware richiesti in conseguenza di ciò, al fine di consentire all'Azienda sanitaria di effettuare per tempo le dovute valutazioni.

ARTICOLO 10

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Responsabile della U.O. destinataria della fornitura, che si rapporterà con il Responsabile del procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso.

Il Responsabile della U.O. interessata è responsabile di tutte le operazioni previste nei successivi paragrafi del presente articolo, nonché del controllo dell'andamento della spesa derivante dall'esecuzione del contratto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di variazione della stessa.

ARTICOLO 11

PIANO DEI TEMPI DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE

11.01 CONSEGNA

La consegna e l'installazione delle apparecchiature e/o dei dispositivi costituenti il sistema videolaparoscopico 3D FULL HD, oggetto del presente capitolato speciale, dovrà essere effettuata, entro 45 giorni solari decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, ovvero entro i termini migliorativi offerti dalla Ditta.

Le consegne non potranno essere effettuate senza preventivo accordo con il Direttore per l'esecuzione del contratto, da stabilire con un anticipo di almeno cinque giorni.

Nell'ipotesi in cui la Ditta non provveda alla consegna delle apparecchiature offerte in gara, il contratto si intende risolto di diritto, con le modalità specificate al successivo art. 20.

Si considera mancata consegna anche il ritardo nella consegna, prolungato per più di 15 (quindici) giorni lavorativi rispetto ai termini sopra previsti, ovvero nei termini più ridotti indicati dalla Ditta in sede di offerta.

In caso di ritardo sulla data di consegna ed installazione verrà applicata una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo dovuto a cause imputabili alla Ditta.

In caso di superamento di tale termine l'Azienda Sanitaria ha la facoltà:

- di risolvere il contratto e di provvedere all'acquisizione del medesimo sistema presso il secondo migliore offerente per qualità e prezzo, addebitando l'eventuale maggior prezzo pagato e, comunque, incamerando il deposito cauzionale;
- di consentire una proroga della consegna e/o installazione, raddoppiando la penalità per l'intero periodo di proroga fino ad un massimo di ulteriori quindici giorni, scaduto il quale sarà incamerata la cauzione e sarà applicato quanto previsto al precedente punto.

Alla Ditta farà carico anche l'onere del trasporto delle apparecchiature e/o dei dispositivi fino al luogo dell'installazione con i relativi collegamenti elettrici ed eventuali altri collegamenti tecnologici necessari al loro funzionamento al posto di attacco, asportazione del materiale residuo, nonché la rimozione degli imballaggi dell'apparecchiatura rimasti in loco al termine dei lavori.

La presa in consegna da parte dell'Azienda Sanitaria avverrà contestualmente al superamento della verifica di conformità.

Ai fini della verifica del rispetto del programma temporale di consegna e installazione, copia della documentazione di trasporto dovrà essere consegnata al Direttore per l'esecuzione del contratto, così come andrà comunicato per iscritto al predetto Responsabile, l'avvenuto completamento dell'installazione.

11.02 INSTALLAZIONE

L'installazione delle apparecchiature dovrà essere effettuata da un'organizzazione riconosciuta dal Produttore, dotata di personale addestrato presso la casa madre.



Gli orari di accesso al sito di installazione verranno concordati con il Responsabile della U.O. destinataria della fornitura.

All'atto della consegna dell'apparecchiatura, la Ditta dovrà presentarsi munita della seguente documentazione:

- documento di trasporto merce;
- manuali d'uso relativi a: apparecchiature e/o dispositivi e relativi accessori, come previsto dal D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- Autocertificazione di rispondenza alle norme costruttive eventualmente seguite;
- Certificazione di possesso del marchio CE su ogni apparecchio oggetto di fornitura, comprese le apparecchiature accessorie.

Si precisa che qualunque operazione "consigliata" nei manuali di installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura della Ditta.

L'installazione e la messa in funzione del sistema offerto da parte della Ditta, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

La Ditta è tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori nonché dei terzi e ad evitare danni a beni pubblici o privati.

11.03 ASSISTENZA TECNICA PER INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA'

Nella fase di installazione, di messa in funzione e sino all'ultimazione della verifica di conformità con esito positivo la Ditta si impegna a fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica necessaria alla definitiva messa a punto di del sistema fornito.

11.04 VERIFICA DI CONFORMITÀ

La conformità del sistema videolaparoscopico 3D FULL HD oggetto del contratto è verificata dall'Azienda Sanitaria per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'operazione è intesa a verificare, per i beni forniti, la conformità al tipo o ai modelli descritti nella documentazione di gara, nell'offerta e nei suoi allegati.

In sede di verifica di conformità, la Ditta dovrà produrre:

- certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione ed il numero di matricola progressivo;
- dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza del sistema fornito alle vigenti norme di sicurezza;

La verifica di conformità che dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla consegna del sistema, sarà caratterizzato sia da una fase tecnica, sia da una fase funzionale ed operativa, che ingloberà considerazioni prettamente tecniche con protocolli di test funzionali, riferimenti alla normativa vigente, etc.

In particolare per quanto riguarda ciascuna apparecchiatura e/o dispositivo fornito la verifica di conformità è intesa a verificare:

- l'accertamento della presenza di tutte le apparecchiature ed attrezzature compresi i componenti hardware e software;
- la conformità al tipo ed ai modelli descritti nell'offerta della Ditta o nei suoi allegati, le caratteristiche prestazionali e funzionali descritte nell'offerta;
- l'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento di sistemi sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali della Ditta, con prove di funzionamento degli elaboratori sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico della Ditta.

L'operazione è effettuata alla presenza di incaricati della Ditta che dovranno controfirmare il relativo verbale di consegna e messa in funzione. Quando le apparecchiature o parte di esse non superano le prescritte prove funzionali, le operazioni sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità con eventuali oneri a carico della Ditta fino alla loro conclusione.

La ripetizione delle prove deve essere effettuata entro 10 giorni dalle precedenti.

Qualora le apparecchiature non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, l'Azienda Sanitaria può esercitare la facoltà di:

1. richiedere alla Ditta di mettere a disposizione, a sue spese, entro il termine di 10 giorni, apparecchiature aggiuntive idonee a porre le apparecchiature fornite in condizioni di superare la verifica di conformità;
2. risolvere il contratto per tutta o per la parte di fornitura non accettata alla verifica di conformità, e mettere a disposizione della Ditta le apparecchiature che non hanno superato le prove per effettuarne il ritiro, a proprie cura e spese, entro il termine di 10 giorni;
3. affidare la fornitura ad altre Ditte in danno alla Ditta inadempiente.

4. Quando, invece, le operazioni di verifica di conformità pongono in evidenza solo guasti ed inconvenienti che possono essere eliminati a giudizio degli incaricati della verifica di conformità, la Ditta assume l'obbligo di:
- eliminare guasti ed inconvenienti in brevissimo tempo e comunque non oltre 10 giorni dalla data del verbale di accertamento redatto dagli incaricati della verifica di conformità;
 - richiedere una nuova verifica di conformità non appena eliminati i guasti ed inconvenienti.

La regolare verifica di conformità dei beni forniti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la Ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica di conformità, ma vengano in seguito accertati.

In tal caso la Ditta è invitata dall'Azienda Sanitaria ad assistere a mezzo dei suoi rappresentanti ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. In assenza della Ditta o dei suoi incaricati, il verbale relativo redatto dagli incaricati dell'Azienda Sanitaria fa egualmente stato contro di essa.

L'Azienda Sanitaria assume obbligo di non utilizzare le apparecchiature consegnate e poste in funzione prima delle operazioni di verifica di conformità.

La Ditta dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che risultassero necessarie per garantire il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature o loro parti.

In generale qualunque operazione consigliata nei manuali di installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura della Ditta.

11.05 DANNI ALLE APPARECCHIATURE E/O AI DISPOSITIVI

La Ditta solleva l'Azienda Sanitaria da ogni responsabilità per sottrazione o danni riportati dalle apparecchiature e/o dai dispositivi facenti parte del sistema, depositati nel locale di destinazione ovvero posti in opera.

Di conseguenza fino al momento della constatazione dell'avvenuta verifica di conformità, la Ditta è obbligata a sostituire o riparare a sue spese le attrezzature e/o i dispositivi sottratti o danneggiati.

La Ditta resta, inoltre, responsabile di ogni danno che i propri dipendenti potranno comunque causare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato ed asportato.

11.06 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Ad avvenuta installazione la Ditta dovrà organizzare corsi di formazione del personale, da concordarsi con il responsabile della U.O. destinataria della fornitura

La Ditta deve garantire l'assistenza dei propri specialisti per il tempo necessario per:

- l'istruzione e l'aggiornamento del personale, al fine di far acquisire agli operatori ogni tecnica necessaria per il corretto uso dell'apparecchiatura e/o dei dispositivi costituenti il sistema videolaparoscopico 3D FULL HD nella fase di utilizzo.
- le procedure delle manutenzioni di routine, periodiche e giornaliere, che dovranno essere effettuate da parte del personale della U.O. destinataria della fornitura sulle strumentazioni fornite, conformemente a quanto indicato nei manuali d'uso e manutenzione redatti in lingua italiana, che la Ditta dovrà fornire in dotazione.

11.07 DIFETTI ED IMPERFEZIONI

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la Ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, la Ditta ha l'obbligo, a richiesta dell'Azienda Sanitaria, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi.

11.08 PERIODO DI PROVA

L'Azienda Sanitaria si riserva un congruo periodo di prova non superiore ad un mese, decorrente dall'avvenuta verifica di conformità conclusa con esito positivo del sistema video laparoscopico 3D FULL HD oggetto della fornitura, al fine di verificare la rispondenza delle apparecchiature e/o dei dispositivi forniti a quanto dichiarato dalla Ditta in sede di offerta.

Tale periodo decorrerà dalla data in cui gli strumenti offerti saranno funzionanti come riconosciuto dal verbale di verifica di conformità.

Nel caso in cui il periodo di prova non avesse esito favorevole, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di concordare una ulteriore e definitiva ripetizione per un ulteriore periodo di un mese.



Nell'ipotesi di nuovo esito negativo, l'Azienda Sanitaria avrà facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, nel rispetto delle modalità disciplinate nel successivo art. 20.

In caso di contestazioni, le verifiche saranno effettuate in contraddittorio con la Ditta.

Qualora a giudizio del Responsabile della U.O. utilizzatrice dell'apparecchiatura e/o dei dispositivi forniti dovessero riscontrarsi delle importanti difformità, sarà effettuata una verifica in contraddittorio con la Ditta.

Accertata l'effettiva non rispondenza del sistema alle caratteristiche dichiarate nell'offerta, l'Azienda Sanitaria potrà dichiarare risolto il contratto.

In tal caso l'Azienda Sanitaria aggiudicherà la gara al secondo classificato.

In caso di mancata accettazione del sistema è facoltà dell'Azienda Sanitaria chiedere l'immediata sostituzione della stessa entro il termine fissato a suo insindacabile giudizio.

Mancando o ritardando la Ditta ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda Sanitaria procederà all'affidamento della fornitura alla Ditta secondo classificata, incamerando la cauzione ed addebitando alla Ditta l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello risultante dall'aggiudicazione.

La merce non accettata resta a disposizione della Ditta a suo rischio, e dovrà essere ritirata senza indugio dalla stessa.

E' a carico della Ditta ogni danno relativo al deterioramento, nonché ogni spesa sostenuta per la consegna ed il ritiro della stessa.

Tuttavia nel corso del periodo di prova la Ditta sarà invitata dal Responsabile della U.O. utilizzatrice a rimuovere gli eventuali problemi che potrebbero verificarsi.

ARTICOLO 12

GARANZIA DELLE APPARECCHIATURE

Le apparecchiature e/o i dispositivi forniti debbono essere prive di difetti dovuti a vizi dei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti indicati dalla Ditta nella sua documentazione.

La Ditta assume l'obbligo di fornire apparecchiature nuove di fabbrica in ciascuna delle sue componenti, non riciclate e non assemblate.

La Ditta è tenuta a garantire, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1490 del Codice Civile che le apparecchiature fornite, siano immuni da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che le rendano inidonee all'uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Le apparecchiature sono garantite dalla Ditta da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo minimo di garanzia di almeno **24 (ventiquattro) mesi** dalla data dell'avvenuta verifica di conformità conclusa con esito favorevole, salvo maggior periodo di garanzia offerto dalla Ditta.

Durante il periodo di validità della garanzia l'Azienda Sanitaria non dovrà sopportare alcun onere economico per il mantenimento in perfette condizioni di funzionamento delle apparecchiature installate.

Gli oneri per la manutenzione periodica programmata nel periodo di garanzia dovranno intendersi compresi nel prezzo dell'appalto

Tale garanzia deve coprire anche i difetti marginali, anche se hanno effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento del bene.

ARTICOLO 13

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

La Ditta assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora sia promossa nei confronti dell'Azienda Sanitaria azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni oggetto del presente appalto, il fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In quest'ultima ipotesi, l'Azienda Sanitaria informerà prontamente per iscritto il fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'Azienda Sanitaria, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ARTICOLO 14

ASSISTENZA TECNICA NEL PERIODO DI GARANZIA E POST- GARANZIA

La Ditta si obbliga a riparare o sostituire le parti o le attrezzature o le ottiche che si dimostrassero difettose o guaste, accollandosi tutti i costi derivanti (mano d'opera, spese di trasferta, parti di ricambio), senza alcuna franchigia, presso le sedi di installazione.

La Ditta risponde dei difetti di fabbrica o di installazione, intendendosi come tali tutti i guasti o malfunzionamenti che

non sono manifestatamene causati da errato uso o dolo degli operatori o da altre cause esterne.

La Ditta dovrà fornire, senza alcun onere aggiuntivo, tutti i servizi relativi all'assistenza ed alla manutenzione Full Risk, come specificato nel prosieguo del presente articolo per un periodo di almeno **24 mesi** decorrenti dalla data di verifica di conformità conclusasi con esito positivo del sistema, salvo il maggior periodo di garanzia offerto dalla Ditta.

La Ditta si impegna, altresì, ad assicurare la disponibilità al servizio di manutenzione full-risk dell'attrezzatura da fornire comprensivo dell'estensione alle ottiche, e/o alla fornitura dei pezzi di ricambio per un periodo di almeno **8 anni** dalla data di verifica di conformità del sistema conclusa con esito positivo, o per un periodo maggiore, ove esso risulti dall'offerta presentata dalla Ditta.

In particolare il servizio di assistenza e manutenzione Full Risk consiste in:

- riparazione e sostituzione dell'apparecchiatura e dei suoi accessori, secondo quanto specificato nella Direttiva 93/42/CEE;
- fornitura dei pezzi di ricambio necessari a garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento dei componenti dell'apparecchiatura.

Sono esclusi dal servizio l'aggiornamento hardware e software dell'apparecchiatura (che saranno oggetto di separate trattative con la Ditta), e la fornitura dei materiali di consumo e dei materiali soggetti ad usura.

Si precisa che:

- Per "*materiali di consumo*" si intendono i materiali la cui quantità consumata sia riconducibile in modo proporzionale al grado di utilizzo dello strumento e/o abbia una data di scadenza;
- Per "*materiali soggetti ad usura*" si intendono i materiali la cui usura è legata all'utilizzo, ossia i materiali la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell'apparecchiatura, e la stessa può variare in funzione dell'utilizzo dell'apparecchiatura e delle relative modalità
- Per "*pezzi di ricambio*" si intendono i materiali per i quali non sia prevista una vita media sostanzialmente diversa da quella dell'apparecchiatura e la cui sostituzione non sia esclusivamente da porre in relazione al grado di utilizzo dell'apparecchiatura e/o alle modalità di utilizzo.

La Ditta è tenuta a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento di seguito indicati, salvo proposte migliorative offerte e, cioè:

- 1) in caso di chiamata nei giorni feriali (dal lunedì al giovedì compreso), l'intervento tecnico dovrà essere garantito al massimo il giorno successivo non festivo.
- 2) In caso di chiamata il venerdì o prefestivi l'intervento tecnico deve essere assicurato entro il primo giorno successivo non festivo.

Per tempo di intervento si intende "il tempo che intercorre tra la chiamata, l'arrivo di un tecnico del servizio di assistenza con la strumentazione ed i ricambi ritenuti necessari, in base a quanto descritto dalle chiamate, ed il ripristino del normale funzionamento dell'apparecchiatura".

In caso di mancato intervento, salvo causa di forza maggiore, si applicano per ogni giorno lavorativo trascorso, le seguenti penali:

- € 150,00 per ciascun giorno di ritardo dal 2° al 5° giorno;
- € 250,00 per ciascun giorno di ritardo dal 6° giorno in avanti.

Successivamente al periodo di garanzia, sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria procedere alla stipula di apposito contratto di manutenzione esteso anche alle ottiche, allo scopo di garantire la conservazione in perfetta efficienza delle apparecchiature e/o dei dispositivi costituenti il sistema videolaparoscopico 3D FULL HD.

L'assistenza e manutenzione Full-Risk dovrà essere effettuata con personale specializzato della Ditta, e dovrà comprendere:

- a) la manutenzione preventiva (programmata);
- b) la manutenzione correttiva (su chiamata).

Manutenzione preventiva

Secondo la norma UNI 9910, la manutenzione preventiva è la "*La manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un'entità*".

Per manutenzione preventiva (o programmata) si intendono quindi le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione a norma per quelle apparecchiature elettromedicali risultanti non conformi.

La manutenzione preventiva ha lo scopo di prevenire l'insorgenza di guasti quando questi siano, in qualche modo, prevedibili e comunque di mantenere le apparecchiature e/o i dispositivi costituenti il sistema, in condizioni funzionali adeguate all'uso o di soddisfacente operatività.



Il servizio di manutenzione preventiva dovrà svolgersi almeno con la periodicità e la modalità indicate nei manuali di servizio previsti dal costruttore, in conformità alla Direttiva Europea 93/42, relativa ai Dispositivi Medici, al D.Lgs. 46/97 e s.m.i.

Manutenzione correttiva

Secondo la norma UNI 9910, la manutenzione correttiva è la "La manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria e volta a riportare un'entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta".

Per manutenzione correttiva si intendono quindi tutte quelle procedure finalizzate a:

- accertare la presenza di guasto o malfunzionamento di un'Apparecchiatura;
- individuarne la/e causa/e;
- adottare tutte le misure per garantire il ripristino delle condizioni normali di funzionamento;
- eseguire una verifica finale, ove necessario, della funzionalità e della sicurezza dell'Apparecchiatura, conformemente a quanto prescritto dalle norme CEI generali e CEI particolari applicabili.

La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:

- Numero di interventi su chiamata illimitati;
- Il **"Tempo di ripristino delle condizioni di funzionamento"** dell'apparecchiatura, a seguito di una singola richiesta di intervento, non deve essere superiore a 5 giorni lavorativi dalla chiamata al numero indicato dalla Ditta per l'assistenza tecnica.

L'intervento verrà parimenti ritenuto concluso con la consegna di apparecchiatura sostitutiva equivalente

Si precisa che per **"Tempo di ripristino delle condizioni di funzionamento"** di un'apparecchiatura si intende la somma del **"Tempo d'intervento"** e del **"Tempo di risoluzione guasti"**.

Il **"Tempo d'intervento"**, o tempo d'attivazione dell'intervento (secondo la norma UNI 10144) è **"l'intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è stato individuato e il momento nel quale s'inizia l'intervento di manutenzione"**

Il **"Tempo di risoluzione guasti"** è il tempo occorrente tra l'inizio dell'intervento e il ripristino della corretta, completa e sicura funzionalità dell'apparecchiatura.

Per ogni intervento dovrà essere redatta un'apposita nota, sottoscritta da un tecnico della Ditta e da un incaricato dell'Azienda Sanitaria, nella quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all'ordinativo di fornitura del componente in esame, il codice assegnato alla chiamata, l'ora ed il giorno della chiamata, il codice assegnato all'intervento, l'ora ed il giorno di inizio intervento, l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento) e ogni altra informazione di natura tecnica che concorderanno le parti.

Non saranno conteggiati come giorni di fermo macchina quelli in cui la risoluzione del guasto con ripristino della funzionalità avverrà entro le 4 ore solari e consecutive dalla chiamata (compresi prefestivi e festivi).

ARTICOLO 15

RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI

La consegna dei prodotti richiesti dovrà avvenire entro i termini prescritti. Il mancato rispetto di tale termine darà luogo alla risoluzione del contratto, con effetti giuridici ed economici a carico della Ditta inadempiente.

Pertanto l'Azienda Sanitaria potrà acquistare i prodotti in questione dove e come meglio riterrà, ed avrà il diritto di chiedere la refusione degli eventuali danni sopportati per inadempienza della Ditta.

ARTICOLO 16

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Azienda Sanitaria, sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'Azienda Sanitaria procederà mediante una semplice dichiarazione, alla risoluzione del contratto nel caso di violazione da parte della Ditta della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa anzidetta.

ARTICOLO 17

FATTURAZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO

La fattura dovrà essere emessa solo dopo l'avvenuto positiva verifica di conformità positiva e accettazione definitiva, e accompagnata dalla sottoindicata documentazione giustificativa:

- copia del documento di trasporto;
- copia della verifica di conformità.

La fattura deve essere trasmessa in formato elettronico e recare le seguenti informazioni, ritenute indispensabili per

Procedura aperta per la fornitura di un sistema video laparoscopico 3D FULL HD per chirurgia specialistica dell'obesità



favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nel sistema contabile e gestionale aziendale:

- a) **Data e numero d'ordine di acquisto;**
- b) **Data e numero del D.D.T.;**
- c) **Indicazione del C.I.G.** ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23/06/2014, n. 89, che è riportato sul buono d'ordine;

Nella fattura dovrà essere indicato il conto effettivo sul quale appoggiare le relative operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2010, n. 217 sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari".

Al fine di consentire alla Ditta l'emissione della fattura elettronica, si riportano, nel seguito le credenziali dell'Azienda Sanitaria:

Denominazione Ente	Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP
Codice Univoco Ufficio	IH3ZP3
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Codice fiscale del servizio di F.E.	01722360763
Ultima data di validazione del C.F.	30/04/2013
Data di avvio del servizio	31/03/2015
Regione dell'ufficio	Basilicata
Provincia dell'ufficio	Pz
Comune dell'Ufficio	Potenza
Indirizzo dell'ufficio	Via Torraca, 2
	Cap dell'ufficio 85100

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica, si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.

E' fatto obbligo alla Ditta di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria dell'Azienda Sanitaria dovrà effettuare il pagamento, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. L'Azienda Sanitaria declina ogni responsabilità per il mancato incasso da parte della Ditta di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione e attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento, dell'applicazione dei prezzi pattuiti e acquisizione del D.U.R.C. regolare.

Il pagamento, ove non avvengano contestazioni sulla fornitura e/o sulla relativa fattura, avverrà conformemente a quanto stabilito con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/03/2008 (G.U. n. 63 del 14/03/2008) e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00.

Il pagamento della fattura avverrà secondo quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche portate dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192 entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità /regolare esecuzione e verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'Azienda Sanitaria.

Si precisa al riguardo che per decorrenza del termine di pagamento fa fede la data di ricezione della fattura.

In caso di contestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta.

Qualora la Ditta sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente della Ditta o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda Sanitaria trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda Sanitaria della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva regolare.

L'Azienda Sanitaria al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa.

ARTICOLO 18

INADEMPIMENTI E PENALI

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria, a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata alla Ditta una penale di € 200,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nei casi in cui non si rispetta:

1. i tempi di consegna indicati dalla Ditta in sede di gara. Devono considerarsi ritardi anche il caso in cui la fornitura sia eseguita in modo anche solo parzialmente difforme alla documentazione di gara e/o all'ordinativo;
2. i tempi di effettuazione della verifica di conformità;
3. i tempi di sostituzione dell'apparecchiatura e/o dei dispositivi richiesta in caso di esito negativo della verifica di conformità;
4. il tempo massimo di intervento su chiamata per interventi di manutenzione correttiva o in periodo di garanzia, descritti in questo capitolato speciale (per l'applicazione delle relative penali si rinvia precedente articolo 19);
5. i tempi di ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura e/o dei dispositivi guasti, o sostituzione con un'apparecchiatura equivalente in interventi di manutenzione correttiva o in periodo di garanzia, descritti in questo capitolato speciale (per l'applicazione delle relative penali si rinvia precedente articolo 14).

La penale si applica di diritto senza che a ciò necessiti alcuna comunicazione scritta o contestazione di addebiti da parte dell'Azienda Sanitaria.

La penale non si applica qualora la Ditta dimostri che il mancato rispetto dei termini previsti sia dipeso da cause di forza maggiore ad esso non imputabile. In tale caso l'onere della prova incombe sulla Ditta.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà mediante ritenzione delle somme alla Ditta spettanti in esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato o a qualsiasi altro titolo dovute.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di:

- procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui le penali per ritardo raggiungessero un valore pari al 10% dell'importo del contratto, addebitando nel qual caso al fornitore il maggior onere conseguente all'acquisto sul libero mercato dei beni oggetto della presente fornitura, nonché di incamerare la cauzione.
- applicare penali per qualunque inadempimento relativo alle prestazioni contrattuali da valutare discrezionalmente in rapporto all'entità dello stesso.

ARTICOLO 19

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della Ditta dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la Ditta ha in corso con l'Azienda Sanitaria e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

- Le penalità sono comunicate alla Ditta in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.
- L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.
- La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

ARTICOLO 20

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento della Ditta anche ad uno solo degli obblighi previsti dal presente capitolato speciale, ivi compreso quello relativo alla conformità dei beni forniti ai requisiti qualitativi stabiliti dalla vigente normativa, nonché alle caratteristiche tecnico-qualitative indicate nell'allegato 13 "Capitolato tecnico", che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 giorni che sarà indicato dall'Azienda Sanitaria per porre fine all'inadempimento, la medesima Azienda Sanitaria ha la facoltà di considerare risolto il contratto e ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento del danno.

In ogni caso l'Azienda Sanitaria potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) in caso di continuato ritardo nell'osservanza dei termini di consegna
- b) in caso mancata rispondenza delle apparecchiature e/o dei dispositivi costituenti il sistema videolaparoscopico 3D FULL HD a quanto dichiarato in offerta, ed in particolare nel caso in cui le prestazioni siano minori e comunque la conoscenza delle reali caratteristiche avrebbe potuto indirizzare diversamente il giudizio espresso in fase di aggiudicazione, oppure in caso di non conformità alle normative vigenti, oppure in caso di consegna di attrezzatura non nuova di fabbrica o uscita di produzione;

- c) qualora gli accertamenti, eventualmente compiuti dopo la data di stipula del contratto, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, abbiano accertato la mancanza dei requisiti di ordine generali previsti dalla predetta normativa.
- d) Mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contrattuali;
- e) Ritardo superiore a 30 giorni nella consegna dell'attrezzatura rispetto a quanto dichiarato in sede di gara;
- f) dopo la terza contestazione alla Ditta per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale, nel Capitolato tecnico e della documentazione contrattuale.
- g) In caso di annullamento della delibera di aggiudicazione;
- h) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di revoca.

Il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (art. 3 comma 8 Legge 136/2010 e s.m.i.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

Per le ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 108 del D.Lgs n. 50/2016.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti della Ditta. Allo scopo l'Azienda Sanitaria potrà anche rivalersi su eventuali posizioni creditorie del fornitore nei propri confronti. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 del C.C. (Clausola risolutiva espressa), l'Azienda Sanitaria, per una migliore garanzia delle proprie azioni, si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di annullare, modificare e revocare l'acquisizione dei prodotti non più idonei allo scopo per il quale gli stessi vengono acquisiti, sia per l'introduzione nel mercato di nuovi prodotti analoghi per la modifica dei protocolli degli accertamenti diagnostici.

ARTICOLO 21

RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Azienda Sanitaria può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture e servizi eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione alla Ditta da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Azienda Sanitaria prende in consegna i servizi e forniture e ne verifica la regolarità.

ARTICOLO 22

RICORSO A PRESTAZIONE DI TERZI

In ogni caso di inadempimento contrattuale, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di procedere all'acquisto, presso terzi, dei prodotti inseriti nel presente capitolato, senza alcuna formalità ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità e della eventuale risoluzione del contratto, previsti dal presente capitolato.

L'eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà addebitato alla Ditta.

ARTICOLO 23

OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE

La Ditta è responsabile dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto della presente gara vigenti all'atto della consegna dei prodotti.

ARTICOLO 24

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA'

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della Ditta nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.



La Ditta risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

A tal scopo la Ditta fornirà al responsabile della U.O. utilizzatrice delle apparecchiature in fase di installazione e/o esercizio, ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

ARTICOLO 25 ACCORDO BONARIO

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione del contratto, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa.

Le disposizioni di cui all'articolo 205 del D.Lgs n. 50/2016 si applicano, in quanto compatibili, anche al presente contratto, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

ARTICOLO 26 TRANSAZIONE

Qualsiasi vertenza dovesse insorgere con l'Azienda Sanitaria non esime la DA dall'esecuzione del servizio ove richiesta, fino alla scadenza contrattuale.

Tenuto conto della peculiarità della fornitura e della inderogabile necessità di garantire una regolare esecuzione delle prestazioni a tutela degli interessi collettivi di cui l'Azienda Sanitaria è portatrice, ogni arbitraria interruzione della fornitura sarà ritenuta contrario alla buona fede e la DA sarà ritenuta diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria dipendenti da tale interruzione. Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

La proposta di transazione può essere formulata sia dalla Ditta, sia dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

ARTICOLO 27 ARBITRATO

Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al precedente articolo 24, possono essere deferite ad arbitri.

Il contratto conterrà la clausola compromissoria, e la Ditta può ricusarla e, in tal caso, non sarà inserita nel contratto, comunicandolo all'Azienda Sanitaria, entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione.

E' vietato in ogni caso il compromesso.

Le modalità di nomina e funzionamento del collegio arbitrale sono quelle previste dall'art. 209 del D.Lgs n. 50/2016, al quale integralmente si rimanda.

ARTICOLO 28 FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto, che non è stato possibile definire con le modalità di cui ai precedenti artt. 25, 26 e 27, sarà competente il Foro di Potenza.

ARTICOLO 29 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.